

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Inail

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,

con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144
nella persona del Presidente prof. Massimo De Felice

e

FINCANTIERI

con sede legale in Trieste, via Genova, 1
nella persona dell'Amministratore Delegato dott. Giuseppe Bono

Di seguito dette anche "parti"

PREMESSO CHE

- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti dell'Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) colloca l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze;
- il d.lgs. 78/2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha conferito all'Inail le funzioni di unico ente pubblico del sistema istituzionale con compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

- l'Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, in particolare con le Associazioni rappresentative delle Parti sociali, datoriali e sindacali;
- per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, l'Inail esercita le proprie competenze in materia di prevenzione anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti, protocolli e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione, Istituzioni e Parti sociali;
- attraverso le proprie articolazioni, l'Inail svolge, nelle materie di competenza, le funzioni di informazione, trasferimento delle conoscenze, assistenza e consulenza in attuazione dei compiti assegnati all'Istituto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti, metodologie, procedure e buone prassi;
- l'Inail promuove la cultura della sicurezza attraverso lo sviluppo di campagne informative, anche in sinergia con altri soggetti pubblici e privati e di iniziative da inserire nei percorsi scolastici e universitari;
- in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'Inail attua programmi di sostegno economico alle imprese per progetti di investimento, formazione e innovazione gestionale e organizzativa;
- l'Inail coordina le attività di realizzazione e sviluppo del Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché le attività in materia di Registri nazionali delle tecnopatie ovvero delle malattie lavoro-correlate;
- Fincantieri S.p.A., Società multinazionale, è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo, opera nel settore dell'industria navalmeccanica, attraverso venti siti produttivi, numerose società collegate e controllate e oltre ventimila dipendenti;
- il Gruppo Fincantieri realizza navi da crociera e unità militari, opera nel campo delle riparazioni e trasformazioni navali, nella produzione di sistemi e componenti e nell'offerta di servizi post-vendita, nonché nella progettazione, realizzazione e montaggio di grandi infrastrutture in acciaio;
- l'Azienda, in particolare, è leader mondiale nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia;
- a livello internazionale, Fincantieri è l'unico Gruppo in grado di realizzare tutte le tipologie di mezzi navali ad elevata complessità. Lavora come *system integrator* e agisce come *prime contractor*, occupandosi della progettazione e dell'ingegneria della nave, dalla costruzione dello scafo all'allestimento, coordinando un ampio network di fornitori specializzati;
- per Fincantieri la sicurezza sul lavoro, la salute dei lavoratori, la cura e il miglioramento degli ambienti lavorativi costituiscono da sempre principi informatori delle politiche dell'Azienda, in una visione che considera la sicurezza fattore strategico e di sviluppo dell'impresa;
- in linea con il proprio modello produttivo, nella consapevolezza del rilevante contributo che può derivarne sul terreno del miglioramento dei sistemi di prevenzione, a beneficio di tutti i lavoratori che operano all'interno delle Unità Produttive, l'Azienda è costantemente impegnata ad individuare nuovi e sempre maggiormente efficaci strumenti di formazione, divulgazione e comunicazione dei temi legati alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

- Fincantieri ha perseguito l'attività di implementazione e consolidamento dei sistemi di gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle diverse Unità Operative, con l'obiettivo di supportare l'attuazione della propria politica sulla sicurezza;
- le molteplici iniziative sviluppate dal 2011 ad oggi all'interno di un articolato programma di interventi, hanno determinato una drastica riduzione del fenomeno infortunistico;
- tra gli obiettivi posti a supporto dell'intero programma di interventi, ha costituito elemento centrale la diffusione di una maggiore consapevolezza del contesto logistico e operativo, per la riduzione dei rischi da interferenza che caratterizzano la collaborazione tra dipendenti diretti e maestranze in appalto.

PRESO ATTO CHE

- sono obiettivi comuni delle parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali anche attraverso interventi mirati alla promozione della salute;

CONSIDERATO CHE

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa;
- le sinergie tra Inail e Fincantieri costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro nel settore della navalmeccanica;
- il miglioramento continuo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro non può prescindere dallo sviluppo e applicazione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e formativo, attraverso approcci metodologici innovativi che tengano conto delle evoluzioni tecniche, normative e dell'organizzazione del lavoro;
- le parti, per un'efficace azione di prevenzione e per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, reputano utile e opportuno favorire il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori nello sviluppo delle attività congiunte, in un'ottica di partecipazione;
- è obiettivo condiviso dalle parti la trasferibilità dei prodotti/progetti realizzati nell'ambito del presente protocollo al fine di renderli applicabili nella navalmeccanica e in altri contesti simili.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Con il presente Protocollo d'Intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di attuazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della

cultura della sicurezza che le Parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:

- analisi dei processi produttivi con riferimento ai rischi connessi alle lavorazioni proprie del settore della cantieristica navale e in particolare a quelli derivanti da interferenze tra le attività delle risorse interne e quelle delle risorse esterne;
- monitoraggio del sistema di gestione della salute e sicurezza in essere per i lavori in appalto nella cantieristica navale ed eventuale evoluzione dello stesso;
- analisi dell'evoluzione del fenomeno infortunistico nei settori rappresentati, integrata dal raffronto dei dati rilevati in contesto europeo;
- analisi del modello di mappatura dei *near miss* in essere ed eventuale evoluzione dello stesso;
- individuazione e realizzazione di nuove iniziative formative e informative volte alla promozione della cultura della prevenzione, nonché di innovativi strumenti di comunicazione mirati a rafforzare la consapevolezza del lavoratore in merito ai rischi del processo produttivo e alle appropriate misure di sicurezza;

Nella realizzazione delle attività programmate, le parti convengono circa l'opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, sia per le fasi di progettazione che per quelle relative alla validazione dei prodotti realizzati.

Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici accordi attuativi, adottati sulla base del presente Protocollo d'Intesa e secondo le prescrizioni in esso contenute, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle Parti, che dovranno trovare apposita evidenza nell'ambito di specifici report, a cura del Comitato paritetico di coordinamento di cui al successivo articolo 2.

ARTICOLO 2

COMITATO PARITETICO DI COORDINAMENTO

Il Comitato paritetico di coordinamento, composto da sei referenti, di cui tre individuati dall'Inail e tre individuati da Fincantieri, svolge le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei risultati in relazione alle attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 1; altresì, tale Comitato individua e propone specifiche attività progettuali che, ove ricorrano le condizioni di cui al precedente articolo 1, saranno oggetto di successivi accordi attuativi o di specifiche convenzioni per l'erogazione di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DELLE PARTI

Il presente Protocollo d'Intesa non è a titolo oneroso per le parti, fatte salve le attività realizzate nell'ambito degli Accordi attuativi i cui oneri – comunque rientranti nella programmazione economica delle parti – saranno ripartiti in logica di paritaria partecipazione.

In particolare, le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente Protocollo d'Intesa, in una logica di compartecipazione paritaria, di replicabilità

delle iniziative sviluppate e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.

ARTICOLO 4

ACCORDI ATTUATIVI

Ciascun accordo attuativo di cui all'articolo 1 dovrà indicare:

- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- la composizione del tavolo di gestione con indicazione dei referenti per Inail e Fincantieri;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del suddetto tavolo di gestione;
- gli oneri in termini di risorse economiche, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, ripartiti in logica di paritaria partecipazione, nonché i tempi e modalità di rendicontazione;
- i locali e le strutture destinate allo svolgimento delle iniziative, nel rispetto dei regolamenti interni dei soggetti sottoscrittori;
- la durata, che non può superare quella del presente Protocollo d'Intesa.

ARTICOLO 5

TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'Intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101.

ARTICOLO 6

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Inail, in considerazione del taglio scientifico dei prodotti, elaborati nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d'Intesa e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisisce ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle opere realizzate e sviluppate, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.

La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.

ARTICOLO 7
COPERTURA ASSICURATIVA

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

ARTICOLO 8
DURATA

Il presente Protocollo d'Intesa, salvo interruzioni delle attività dovute a causa di forza maggiore, avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

ARTICOLO 9
RECESSO UNILATERALE

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'Intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 10
TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto, per tutta la sua durata.

La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- i) diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
- ii) viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;

iii) viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.

Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

ARTICOLO 11 CONTROVERSIE

Per eventuali controversie, in ordine al presente Protocollo d'Intesa, il Foro competente è quello di Roma.

ARTICOLO 12 REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

FINCANTIERI S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Giuseppe Bono

INAIL

Il Presidente

Massimo De Felice

(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)